



Comune di Gordola
Dicastero Sicurezza pubblica

messaggio municipale no. 1412

***Approvazione della convenzione di Polizia tra il
Comune polo di Locarno e i Comuni sede di
Gordola, Minusio e Muralto***



Messaggio municipale no. 1397

Concernente l'approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di Locarno e i Comuni sede di Gordola, Minusio e Muralto

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente Messaggio, e in linea con le disposizioni di Legge, sottoponiamo per vostro esame e approvazione la convenzione di Polizia che regola i rapporti di collaborazione tra la Polizia polo della Città di Locarno e le due Polizie strutturate della Regione di Polizia comunale VI del Locarnese e Vallemaggia.

Introduzione

Con l'entrata in vigore, lo scorso 1. settembre 2015, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPol), tutti i Comuni ticinesi devono poter disporre di un servizio di Polizia, attraverso un proprio Corpo di Polizia formato da almeno 6 agenti (Corpo di Polizia strutturato), sottoscrivendo una convenzione con un Comune che già ne dispone oppure con il Polo della rispettiva regione. Oltre al Comune Polo (Locarno) si costituirono a suo tempo, per mezzo di accordi (convenzioni) tra i diversi Comuni della Regione di Polizia comunale VI del Locarnese, due Corpi di Polizia strutturati con i corrispondenti Comuni sede.

La Regione di Polizia VI

Con l'entrata in vigore della LCPol la Regione VI del locarnese è così strutturata:





La composizione dei comprensori comunali è la seguente:

Corpo di Polizia	Comuni convenzionati
1. Polizia città di Locarno	Avegno - Gordevio Bosco Gurin Campo Vallemaggia Cerentino Cevio Cugnasco - Gerra Lavizzara Linescio Maggia Mergoscia Onsernone Orselina Terre di Pedemonte
2. Polizia intercomunale del Piano	Brione s/Minusio Brione Verzasca Corippo Frasco Gambarogno Gordola Lavertezzo Sonogno Tenero – Contra Vogorno
3. Polizia intercomunale Minusio / Muralto	Minusio Muralto

La nuova organizzazione di Polizia - costituita da un effettivo di 75 agenti operativi (con esclusione quindi degli assistenti e degli ausiliari di Polizia, rispettivamente degli agenti con specifiche mansioni nei settori amministrativi) - permette oggi, grazie al coordinamento del Polo, di gestire in modo ottimale e razionale i compiti di Polizia. Un'unica Centrale Operativa (CEOP) operante sulle 24 ore, rispettivamente un'unica piattaforma di comunicazione radio (Polycom) ed un sistema cantonale integrato di Condotta (Icad), agevolano, dal profilo strategico ed operativo, la comunicazione tra tutti i partner ticinesi operanti nell'ambito della sicurezza.

Attuale convenzione

Le normative cantonali prevedono la stipulazione di una convenzione di coordinamento, al fine di assicurare una condotta ed una copertura di Polizia ottimale, condivisa su scala regionale. Si è trattato, quindi, di stabilire un'organizzazione razionale e chiara nelle sue linee di comando, di regolare le modalità d'intervento extraterritoriali e la collaborazione tra Polizie della regione.



Considerati i tempi politici per l'approvazione di un'eventuale convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni della Regione, rispettivamente la necessità di poter essere operativi già dal 1. Settembre 2015, l'organo politico-strategico della Regione (Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza-Regione VI) formato cioè, oltre che dal Capo Dicastero del Comune Polo, anche da quelli dei Comuni Sede, ha approvato il 01.01.2016 una convenzione transitoria della durata di due anni (scadenza 31.12.2017), di esclusiva competenza dei rispettivi Esecutivi. La Convenzione fu quindi sottoscritta dai Municipi del Comune Polo di Locarno e dai Comuni Sede di Gordola, Minusio e Muralto, in attesa dell'elaborazione di quella definitiva (oggetto del presente MM) che potesse cioè considerare, oltre che l'esperienza nel frattempo acquisita, anche eventuali modifiche proposte dal Consiglio di Stato. Quest'ultima convenzione, avendo una durata superiore ai due anni, che vanno oltre le competenze dei relativi Municipi, necessita ora di essere sottoposta per approvazione anche ai rispettivi organi Legislativi (Consigli Comunali).

La convenzione transitoria, oltre ad aver consentito l'avvio della nuova realtà di Polizia regionale nei termini legali previsti dalla Legge (LCPol), ha dato la possibilità (ai Municipi ed ai Comandi Polizia) sia di maturare importanti quanto necessarie esperienze nel campo dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, sia di ottenere le sperate conferme circa i vantaggi di una collaborazione allargata rispettivamente una copertura di Polizia ottimale e continuata su scala regionale.

A titolo d'esempio giova forse qui ricordare come dal 1. settembre 2015, ognuno dei 26 Comuni facenti parte della Regione VI, può infatti contare su un servizio di Polizia comunale presente 24 ore su 24, garantito non più parzialmente solo dalla propria Polizia strutturata di riferimento, che non ha risorse sufficienti per essere sempre presente, bensì anche da quella del Polo e in parte anche dalle altre Polizie strutturate.

Vantaggi

La convenzione transitoria, oltre ad aver permesso di addentrarsi in una nuova realtà di Polizia, a livello regionale, ha permesso ai Municipi ed ai Comandi Polizia di maturare significative esperienze nell'ambito dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, ma anche di aver conferma della bontà e dei vantaggi di una collaborazione di Polizia a livello regionale.

Convenzione definitiva

L'organo politico-strategico (Conferenza consultiva regionale- Regio VI) ha approvato il testo della nuova Convenzione (dopo i necessari approfondimenti ed adattamenti resisi necessari).

Tale decisione è stata presa in considerazione delle positive esperienze sin qui maturate (di cui si è detto) e con l'approvazione dell'organo operativo (Consiglio regionale dei Comandanti – Regio VI).

Con il presente Messaggio il Municipio è lieto di proporre, all'onorando Consiglio comunale, la convenzione definitiva, con l'intento di regolamentare in modo ottimale sia le necessità operative delle forze di Polizia coinvolte (a vantaggio del grado di sicurezza dell'intero territorio regionale), sia le questioni amministrative e finanziarie derivanti dalla sua applicazione.

La presente Convenzione, dopo essere stata approvata da parte di tutti i Consigli Comunali, dovrà essere sottoposta, obbligatoriamente, alla ratifica del Consiglio di Stato.



Infatti, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 della LCPol, la convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

Contenuti della convenzione

La convenzione ha l'obiettivo di regolamentare:

- competenze di coordinamento e di condotta (in particolare tramite la Conferenza sulla sicurezza e il Consiglio dei Comandanti)
- modalità operative (competenze extra territoriali, compiti di Polizia, collegamenti, copertura 24 ore, servizi di mantenimento dell'ordine)
- procedure di contravvenzione extra territoriali (competenze ed incasso multe)
- coordinamento centralizzato dei servizi di Polizia centralizzati (centrale operativa, formazione, ecc.)
- responsabilità civile, durata e contenzioso.
-

Qui di seguito apportiamo alcuni commenti ai singoli articoli, al fine di agevolare una migliore e più approfondita comprensione:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto	Elenco esaustivo delle tematiche disciplinate dalla convenzione.
Art. 2: Finalità e principi	Cpv. 1. La finalità, ossia la collaborazione reciproca per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione VI, rappresenta l'elemento cardine dell'intera convenzione.
	Cpv. 2. I principi di autonomia, di reciprocità e di sussidiarietà rappresentano l'essenza ed una condizione fondamentale della convenzione. Unicamente l'applicazione di detti principi potrà garantire un efficace ed efficiente servizio di Polizia, retto, coordinato e contraddistinto da un'unione di forze ed esperienze di polizia, ma anche da una certa autonomia e reciprocità. Ogni partner dovrà, per assolvere in maniera ottimale alle proprie (ed altrui) incombenze, procedere ad un adeguamento in tempi ragionevoli dei propri effettivi di Polizia. L'obiettivo per ogni Corpo di Polizia resta quindi, come evidenziato, quello fissato dalla LCPol, ossia di dotarsi di un numero di agenti corrispondente almeno al tasso di agenti per abitanti, così definito sulla base del Piano Direttore Cantonale (l'Allegato 2 della convenzione riporta il computo di agenti - quale obiettivo minimo - per ogni Corpo).

Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni	La <i>Conferenza consultiva regionale- Regione VI</i> rappresenta l'organo politico-strategico di coordinamento a livello regionale. Anche a livello cantonale esiste un tale organo (ossia la <i>Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza</i> , cfr. art. 10 LCPol).
Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie	Il <i>Consiglio regionale dei Comandanti - Regione VI</i> rappresenta l'organo operativo-tattico di coordinamento a livello regionale. Anche a livello cantonale esiste un tale organo (ossia il <i>Consiglio cantonale dei comandanti delle polizie</i> , cfr. art. 11 LCPol).
Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie	Ai cpv. 1 e 2 sono state riportate, per esteso, le competenze che gli art. 6 e 12 LCPol attribuiscono alla Polizia polo, rispettivamente al Comandante di questa.



Art. 6: Condotta di operazioni e interventi	Al cpv 1 si richiamano le competenze di coordinamento del Comandante della Polizia Polo ai sensi dell'art. 6 della LCpol . L'Ufficiale di picchetto della Polizia polo, divenendo anche Ufficiale di picchetto a livello regionale, garantisce una condotta ed un'organizzazione d'intervento sull'arco delle 24 ore, in particolare in assenza del Corpo di Polizia strutturato di riferimento nel settore d'intervento.
---	--

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie	L'operatività di Polizia sull'intero territorio della Regione VI, ossia senza limiti giurisdizionali, rappresenta un'importante novità, finalizzata ad un'ottimizzazione dell'intero servizio di polizia.
Art. 8: Compiti e funzioni di polizia	In base ai principi che regolamentano la presente convenzione e di collaborazione tra i Corpi regionali, la Polizia assolve tutti i compiti di Polizia delegati e delegabili alle Polizie comunali. All'art. 10 sono disciplinati i dettagli per quanto attiene alle presenze minime di servizio.
Art. 9: Collegamenti radio	Dal mese di ottobre del 2015 tutte le Polizie del locarnese operano sulla rete radio sicurezza Ticino (Polycom).
Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore	L'articolo regola, nel dettaglio, le coperture di servizio minime che le Polizie strutturate sono tenute a garantire. Per assolvere a tale compito vengono sfruttate le sinergie e gli abbinamenti del personale tra i diversi corpi. Evidentemente, e a seconda dei rispettivi effettivi di polizia, ogni Polizia strutturata può decidere di aumentare tali coperture minime (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale di polizia).
Art. 11: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)	L'obbligo per il personale di Polizia di prestare anche il servizio di mantenimento dell'ordine risponde ad un'esigenza, vieppiù manifesta, per fronteggiare i problemi d'ordine pubblico derivanti dal comportamento delle masse che implicano, giocoforza, un notevole dispiegamento di forze di polizia. L'obbligatorietà così convenuta dalle parti anticipa i contenuti di una Direttiva rispettivamente Direttiva di applicazione cantonale, ora in fase di elaborazione, a cui l'articolo rimanda in maniera vincolante.

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 12: Procedure di contravvenzione	Si disciplinano qui le procedure, operative ed amministrative, nell'ambito dell'avvio delle procedure contravvenzionali per hanno per oggetto delle constatazioni effettuate all'infuori del proprio territorio di competenza.
Art. 13: Competenze d'incasso	L'articolo non necessita di ulteriori disquisizioni.

**Capitolo V: Servizi di Polizia regionale centralizzati**

Art. 14: Prestazione della Centrale operativa (CO)	La CO rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività di Polizia, dal punto dell'interventistica e delle comunicazioni a livello regionale.
Art. 15: Prestazione nell'ambito della formazione	La coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione VI, tramite la Polizia polo, garantisce l'uniformità e la professionalità dell'intera azione di Polizia, con conseguente benefici e risparmi anche per le Polizie strutturate.
Art. 16 Servizio Anti Droga	Qui si sancisce il concetto di partecipazione al servizio SAD che opera, secondo i dettami stabiliti dalla LCPol e il relativo Regolamento in modo uniforme nella Regione VI

Capitolo VI: Disposizioni finali

Art 17 Responsabilità civile	L'assunzione della responsabilità civile è chiaramente definita.
Art. 18: Entrata in vigore e durata	L'articolo non necessita di ulteriori disquisizioni.
Art. 19: Contestazioni	L'articolo non necessita ulteriori precisazioni.
Art. 20: Modifiche successive	Cpv. 2. Considerata l'esperienza acquisita nell'ambito dell'estensione delle competenze a livello regionale, per le attività di cui all'Allegato 2 Sezione B della RLCPol, è stata inserita la regola già prevista in quest'ultimo che, de facto, decreta l'estensione immediata e automatica delle stesse. Ciò permetterà a tutti i Comuni di usufruire, da subito, dei vantaggi per le competenze di cui al ricordato Allegato (es.: SAD 2 – servizi antidroga). Nel documento, per garantire uniformità di estensione delle deleghe su tutto il territorio regionale, i Comuni firmatari danno procura al Comune Polo affinché li rappresenti nel postulare la relativa istanza.
Art. 21: Disposizioni finali	L'articolo non richiede ulteriori chiarimenti.

Conclusioni

La collaborazione oggi esistente tra le Polizie locarnesi è un dato consolidato, a dimostrazione del grado di efficienza e professionalità raggiunto.

La polizia ha dato ampia prova, soprattutto allorquando sollecitata per la risoluzione di eventi o problematiche particolari, di collaborare con le altre polizia comunali, allo scopo di garantire e preservare la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio.

Mai come prima d'ora, la convenzione che vi viene qui proposta, permette indiscutibilmente di confermare, completare e rendere più efficiente il servizio della Polizia comunale sul nostro il territorio, con indiscussi benefici per tutta la comunità, ma anche con un'inoppugnabile convenienza dal profilo finanziario.

**Aspetti procedurali e formali**

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione (articolo 68 LOC e art. 26 ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione di una convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto sopra l'Esecutivo invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. La convenzione tra il Comune di Locarno (rappresentato dal Municipio) per il Comune polo della Regione di Polizia comunale VI del Locarnese e Vallemaggia ed il Comune di Gordola concernente l'organizzazione e la coordinazione della Regione di Polizia comunale VI del Locarnese e Vallemaggia, è approvata.
2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato. La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Per il Municipio

Il Sindaco
tto. D. Vignuta

Il Segretario
fto.T. Stefanicki

Allegati: Convenzione transitoria approvata dai Municipi
Proposta di nuova Convenzione per approvazione CC
LCPol
RLCPol

Approvato con risoluzione municipale no. 2574 del 30.07.2018



CONVENZIONE

tra il **Comune di Locarno** (rappresentato dal Municipio)
per il Comune Polo della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia

ed

i Comuni di **Gordola, Minusio e Muralto** (rappresentati dai Municipi per i Comuni sede delle
polizie strutturate della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia,

concernente:

**l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e
Vallemaggia.**

Richiamati:

- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- Il Regolamento sulla polizia (RPol) del 06 marzo 1990;
- Gli articoli 3 cpv. 2, 5 cpv. 3, 6, 11 e 12 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011;
- Gli articoli 1 cpv. 2, 2 cpv.1, 2 e 3 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol), nonché la Sezione A (compiti di base) e il punto 7.1 della Sezione B (Compiti eventualmente conferibili) dell'Allegato 2 al Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- Articolo 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987

Le parti convengono quanto segue:



Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- a) Le competenze di coordinamento e di condotta della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito Regione VI) da parte della Città di Locarno (in seguito: Comune Polo) e della Polizia Città di Locarno (in seguito Polizia Polo);
- b) L'organizzazione ed il funzionamento della Regione VI;
- c) Le modalità operative e d'intervento extraterritoriali delle Polizie della Regione VI;
- d) Gli aspetti finanziari relativi alle multe e agli incassi sui generis;
- e) I servizi di polizia centralizzati;

Art. 2: Finalità e principi

¹ I Comuni contraenti la presente convenzione (in seguito: le Parti) s'impegnano a collaborare reciprocamente per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione VI.

² Il coordinamento tra le Polizie della Regione VI si basa sui principi:

- a) dell'autonomia: le Parti devono essere in grado di garantire autonomamente i propri servizi di polizia di base e di prossimità, strutturando i Corpi di Polizia con un numero di agenti di polizia almeno pari al tasso di agenti per abitanti in base alle zone del Piano Direttore Cantonale;
- b) della reciprocità: le Parti collaborano vicendevolmente nell'espletamento dei compiti;
- c) della sussidiarietà: le Parti offrono mutuo sostegno allorché una Parte, senza propria responsabilità, non è in grado di adempiere, eccezionalmente, al proprio compito.

³ Al fine di promuovere una politica degli effettivi il più possibile coordinata e condivisa, le Parti s'impegnano di principio ad assumere il personale di polizia necessario primariamente attraverso la Scuola cantonale di polizia, evitando, in particolare, di assumere agenti già formati ed attivi in Corpi di polizia della Regione VI.

⁴ Le prestazioni di polizia indicate nella Sezione A e B dell'Allegato 2 del RLCPol e le competenze di cui all'art. 107 e ss. della LOC devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 3 e 5 RLCPol "*Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta*").

Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni

¹ Il Comune Polo esercita, a livello strategico, il coordinamento delle Polizie della Regione VI mediante la Conferenza Regionale Consultiva sulla sicurezza – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Conferenza Regionale).

Essa si compone dal Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo, che la presiede, e dai Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate, tutti con diritto di voto.



In caso d'impedimento da parte dei Municipali Capo dicastero polizia, essi si fanno sostituire dal Sindaco o da altri Municipali.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Comandante della Polizia Polo o, in caso di suo impedimento, un Ufficiale da lui designato.

Il Presidente della Conferenza Regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

² La Conferenza Regionale è convocata, di regola, almeno due volte all'anno, e meglio l'ultima settimana del mese di aprile, rispettivamente la prima settimana del mese di settembre.

³ I Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate assicurano, a loro volta, il coordinamento e la trasmissione delle informazioni ai Comuni da loro rappresentati.

⁴ Il Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo rappresenta, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LCPol, la Regione VI alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie

¹ Per assicurare il coordinamento operativo e tattico delle Polizie della Regione VI è istituito il Consiglio Regionale dei Comandanti – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Consiglio Regionale), composto dal Comandante della Polizia Polo, che lo presiede, e dai Comandanti delle Polizie strutturate.

In caso d'impedimento da parte dei Comandanti, essi si fanno sostituire da un loro rappresentante designato.

² Il Consiglio regionale è convocato mensilmente, di regola il primo mercoledì del mese. Il Presidente del Consiglio Regionale può invitare o proporre di invitare a partecipare altre persone (senza diritto di voto).

Art. 5 Competenze di coordinamento delle polizie

¹ La Polizia Polo e, in particolare il suo Comandante, esercita le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 LCPol):

- a) pianifica, unitamente ai Comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibile, servizi in comune;
- b) dispone l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito della collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordina, sul piano regionale, le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) dispone di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuove e sostiene nei rispettivi Municipi, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) dispone degli agenti di polizia comunale della regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordina controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.



² Il Comandante della Polizia Polo, informati i Comandanti ed i Municipi, dispone l'impiego delle polizie strutturate per compiti richiesti dal Comando della polizia cantonale (art. 12 LCPol), e meglio per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

³ Per l'esecuzione delle competenze di coordinamento di cui ai cpvi. 1 e 2, il Comandante della Polizia Polo si avvale del Vicecomandante e dei propri Ufficiali, o sottufficiali superiori.

⁴ Salvo eccezioni preventivamente concordate, la Polizia Polo è l'unica interlocutrice con la polizia cantonale per le questioni attinenti all'operatività della Regione VI.

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

¹ Tutte le Polizie della Regione VI assicurano, in virtù del principio dell'autonomia, la condotta del primo intervento all'interno della propria giurisdizione. In caso di necessità esse possono richiedere il supporto di un'altra Polizia strutturata o della Polizia Polo (art. 2, cpv. 2, lett. c.).

² La Polizia Polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli art.li 6 e 12 LCPol.

³ La Polizia Polo conduce gli interventi urgenti a carattere regionale. Resta riservata la competenza di primo intervento della Polizia strutturata territorialmente competente. In tal caso alla Polizia Polo compete la condotta in una fase successiva.

⁴ Nell'ottica del principio della reciprocità, la Polizia Polo assicura il primo intervento in tutta la Regione VI, laddove le rispettive Polizie strutturate non sono in servizio. La Polizia Polo informa tempestivamente le Polizie strutturate interessate dell'esito dell'intervento.

⁵ Il Comandante della Polizia Polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione VI di rilevanza regionale o cantonale (esempio: costituzione di SMEPI, reati gravi al codice penale svizzero, calamità naturali, ecc.).

I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta.

⁶ In casi particolari, previo accordo con il Comandante della Polizia Polo, il Comandante di una Polizia strutturata può assumere direttamente la condotta dell'evento, anche se di rilevanza regionale.

⁷ L'Ufficiale di picchetto della Polizia Polo assume il ruolo di Ufficiale di picchetto della Regione VI in particolare nei casi di cui ai capoversi 4 e 5.

⁸ Tutti i quadri di comando delle Polizie della Regione VI, in particolare i Comandanti e i Vicecomandanti, assicurano incondizionatamente ed in ogni momento, per mezzo di un telefono mobile, la loro immediata reperibilità.

Essi devono, inoltre, garantire la loro presenza sul luogo dell'evento, nei casi di particolare gravità.



Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie

¹ Ogni agente ed assistente di polizia alle dipendenze di uno dei Corpi di polizia della Regione VI esercita i poteri di polizia su tutto il territorio della Regione VI, senza riguardo dei propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol ed alla presente convenzione.

² Qualsiasi intervento di polizia da parte di agenti e assistenti di polizia di altri Corpi della Regione VI deve essere notificato alla Polizia competente per il luogo dell'intervento.

³ Ogni agente di polizia può esercitare le proprie funzioni in un'altra Regione o in un altro Cantone, sotto la conduzione della corrispondente Polizia Polo, rispettivamente e previo accordo con la Polizia Polo, della Polizia cantonale.

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

¹ Gli agenti delle Polizie della Regione VI svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

- a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente al punto 7.1 della Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, laddove assunti e previa apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato;
- b) i compiti derivanti dalle competenze attribuite dall'art. 107 LOC;
- c) il servizio di mantenimento dell'ordine (MO), secondo condizioni regolate dalla presente convenzione;
- d) qualsiasi funzione di polizia di prossimità, di pattugliamento e d'intervento che la situazione dovesse richiedere, senza condizioni di durata ed orario.

² Con riferimento al capoverso 1 le Polizie della Regione VI operano sulle 24 ore per assolvere il proprio compito, conformemente all'art. 2 cpv. 2 RLCPol.

Art. 9: Collegamenti radio

¹ Tutte le Polizie della Regione VI operano sul medesimo gruppo di collegamento radio secondo le direttive della Polizia Polo.

² Ogni Polizia della Regione VI può, in caso di necessità, operare su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve sempre assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore

¹ Le Polizie strutturate assicurano all'interno delle proprie giurisdizioni una copertura minima di base settimanale dal lunedì al venerdì, alle ore 07:00 alle ore 19:00 (60 ore sett.).

² Le Polizie strutturate assicurano inoltre, autonomamente o in abbinamento con altre Polizie strutturate, almeno una pattuglia di servizio (due agenti operativi) all'interno delle proprie giurisdizioni, esclusa la giurisdizione di Locarno, secondo la seguente copertura minima settimanale:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 22.00 (12 ore sett.);



- dal venerdì e prefestivi, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del sabato (7 ore sett.);
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 della domenica (16 ore sett.);
- la domenica e festivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (8 ore sett.)

³ Per il fabbisogno di cui al cpv. 2, i Comandanti delle Polizie Polo e strutturate si riuniscono mensilmente per pianificare le turnazioni del mese successivo, dandone scarico alla Polizia Polo.

⁴ Le Polizie della Regione VI possono integrare agenti ed assistenti di polizia di altre Polizie nei propri servizi, sotto la responsabilità della Polizia che ne fa richiesta.

⁵ La Polizia Polo assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, un servizio di polizia per tutta la Regione VI. Per garantire una copertura ottimale del servizio di pattugliamento e interventistica, può avvalersi, dopo ratifica e/o consenso dei Municipi, del supporto di agenti delle polizie strutturate, da inserire negli effettivi operativi della Polizia Polo, ritenuto il rispetto degli effettivi stabiliti dalla Legge e delle esigenze di servizio delle Polizie strutturate.

Essa presta tale servizio, di regola, a titolo gratuito, e meglio nell'ottica del principio di reciprocità.

⁶ La Polizia Polo garantisce la gestione delle richieste d'intervento provenienti dai Comuni della Regione VI durante le fasce orarie non coperte dalle rispettive Polizie strutturate.

Art. 11: Rimozione di veicoli

¹ La Polizia Polo, nel caso di necessità e conformemente all'art. 15 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, assicura l'intervento per la rimozione dei veicoli nella Regione VI se le Polizie strutturate non sono in servizio.

L'intera procedura (rimozione, deposito, riconsegna o demolizione) che ne deriva viene gestita dalla Polizia Polo conformemente alle proprie ordinanze d'applicazione.

² In caso di mancato ritiro del veicolo entro 30 giorni dalla rimozione, la Polizia Polo provvederà a fatturare alla Polizia strutturata interessata le spese cagionate.

Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

¹ La Polizia Polo può ordinare o disporre l'impiego di agenti delle Polizie strutturate ed è l'interlocutrice unica per la Polizia cantonale per l'organizzazione dei servizi di mantenimento dell'ordine (in seguito: Servizi MO) su tutto il territorio della Regione VI (vedi art 6 cpv 5 della presente convenzione).

² Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione VI devono far parte del contingente del Servizio MO della Polizia Polo, secondo le direttive cantonali.

³ L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del Servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia.

⁴ Nel caso in cui i Servizi MO prestati diano origine a dei rimborsi, alle Polizie della Regione VI che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta la somma proporzionale al loro impiego. I rimborsi avvengono tramite la Polizia Polo.



Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 13: Procedure di contravvenzione

¹ Di regola ogni Polizia effettua le contestazioni per contravvenzioni solo sul territorio di propria competenza.

² Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che non implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, tutte le Polizie della Regione VI hanno la possibilità di avviare le procedure contravvenzionali anche per constatazioni effettuate al di fuori del proprio territorio di competenza. In questi casi la procedura viene interamente gestita dalla Polizia che ha effettuato la constatazione, la quale informa la competente Polizia.

³ Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, la Polizia che effettua la constatazione trasmette un rapporto di segnalazione alla Polizia strutturata competente.

⁴ Oltre che nei casi di cui ai precedenti considerandi, la Polizia Polo ha sempre la facoltà di constatare ed avviare procedure contravvenzionali su tutto il territorio della Regione VI, tuttavia unicamente quando la Polizia strutturata del luogo interessato dall'evento non è in servizio e con informazione alla stessa.

Art. 14: Competenze d'incasso delle multe

L'incasso e la gestione amministrativa delle multe compete alla Polizia che gestisce la procedura di contravvenzione.

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 15: Prestazioni della Centrale operativa (CO)

¹ La Centrale operativa (CO) della Polizia Polo gestisce le informazioni e le banche dati per le Polizie strutturate, 24 ore su 24, assicurando il collegamento con la Centrale Cantonale d'Allarme della polizia cantonale (CECAL).

² Viene allestito un rapporto d'attività giornaliero (jour) per tutti gli eventi occorsi nella Regione VI. Esso viene gestito dalla CO unitamente alle Polizie strutturate.

Art. 16: Prestazioni nell'ambito della formazione

La Polizia Polo, sentito il Consiglio dei Comandanti, assicura la coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione VI.

Art. 17: Servizio Anti Droga e Microcriminalità

La Polizia Polo istituisce e conduce il Servizio Anti Droga e microcriminalità con un suo gruppo di agenti fissi. Le polizie strutturate della Regione VI garantiscono una collaborazione, con la messa a



disposizione di agenti formati (SAD 2) e veicoli a tempo indeterminato e a rotazione, secondo le direttive impartite dalla Polizia Polo, in accordo con le Polizie strutturate.

Il SAD è autorizzato a condurre inchieste ed interventi su tutto il comprensorio della Regione VI, sotto la supervisione dell'antenna SAD della polizia cantonale e della Magistratura Penale e/o Minorile, il tutto e meglio come al punto 7.1 della Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, previa apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato.

A tale scopo i Comuni firmatari conferiscono delega al Comune di Locarno per la presentazione della necessaria istanza di delega al Consiglio di Stato.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Art. 18: Responsabilità civile

¹ Ogni Polizia della Regione VI risponde dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di polizia, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

² Ogni infortunio professionale occorso ad agenti di polizia nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si è verificato, è a carico delle compagnie assicurative cui sono iscritti gli agenti coinvolti.

Art. 19: Entrata in vigore e durata

¹ La presente convenzione entra in vigore, a titolo transitorio il 01 gennaio 2016, dopo la necessaria approvazione da parte dei Municipi di Locarno, Gordola, Minusio e Muralto, rispettivamente previa ratifica della stessa da parte del Consiglio di Stato.

² La stessa ha una validità di 2 anni dall'entrata in vigore e cioè sino al 31 dicembre 2017.

Art. 20: Contestazioni

¹ Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv. 1 RLCPol).

² In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

Art. 21: Modifiche successive

¹ Con il consenso delle Parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolar modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo accordo dei Municipi interessati.

² Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B (art. ² cpv. 3 RLCPol) il Municipio del Comune Polo informa per tempo le altre Parti e raccoglie le loro eventuali osservazioni.

³ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.




⁴ È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di legge, regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

Art. 22: Disposizioni finali


La presente convenzione è redatta in cinque esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.


ing. Alain Scherrer

Per il Municipio di Locarno


avv. Marco Gerosa

Locarno, 18 GEN. 2016

arch. Armando ~~Millig~~


Per il Municipio di Gordola




avv. Thibaut Stefanicki



Gordola,


avv. Felice Dafond

Per il Municipio di Minusio



avv. Ugo Donati

Minusio, 19 GEN. 2016

dr. Stefano Gilardi


Per il Municipio di Muralto



lic. oec. Luca Frascina


Muralto,

Approvata dal Municipio di Locarno il 15 dicembre 2015
Approvata dal Municipio di Gordola il 14 dicembre 2015
Approvata dal Municipio di Minusio il 15 dicembre 2015
Approvata dal Municipio di Muralto il 21 dicembre 2015

Ratificata dal Consiglio di Stato il



CONVENZIONE

tra il **Comune di Locarno** (rappresentato dal Municipio),
per il Comune Polo della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia

e

1) il Comune di Gordola (rappresentato dal Municipio),
quale comune sede della **Polizia Intercomunale del Piano** quale corpo di polizia strutturata della
Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia;

2a) il Comune di Minusio (rappresentato dal Municipio)
quale comune parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di
polizia di **Minusio e Muralto** quale corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale
VI del Locarnese est e Vallemaggia;

con

2b) Il Comune di Muralto (rappresentato dal Municipio)
quale comune parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di
polizia di **Minusio e Muralto** quale corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale
VI del Locarnese est e Vallemaggia;

concernente:

**l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e
Vallemaggia.**

Richiamati:

- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- Il Regolamento sulla polizia (RPol) del 06 marzo 1990;
- Gli articoli 3 cpv. 2, 5 cpv. 3, 6, 11 e 12 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011;



- Gli articoli 1 cpv. 2, 2 cpv.1, 2 e 3 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol), nonché la Sezione A (compiti di base) e Sezione B (Compiti eventualmente conferibili) dell'Allegato 2 al Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- Articolo 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987.

Le parti convengono quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- a) Le competenze di coordinamento e di condotta della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito Regione VI) da parte della Città di Locarno (in seguito: Comune Polo) e della Polizia Città di Locarno (in seguito Polizia Polo);
- b) L'organizzazione ed il funzionamento della Regione VI;
- c) Le modalità operative e d'intervento extraterritoriali delle Polizie della Regione VI;
- d) Gli aspetti finanziari relativi alle multe e agli incassi sui generis;
- e) I servizi di polizia centralizzati.

Art. 2: Finalità e principi

¹ I Comuni contraenti la presente convenzione (in seguito: le Parti) s'impegnano a collaborare reciprocamente per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione VI.

² Il coordinamento tra le Polizie della Regione VI si basa sui principi:

- a) dell'autonomia: le Parti devono essere in grado di garantire autonomamente i propri servizi di polizia di base e di prossimità, strutturando i Corpi di Polizia con un numero di agenti di polizia almeno pari al tasso di agenti per abitanti in base alle zone del Piano Direttore Cantonale;
- b) della reciprocità: le Parti collaborano vicendevolmente dell'espletamento dei compiti;
- c) della sussidiarietà: le Parti offrono mutuo sostegno allorquando una Parte, senza propria responsabilità, non è in grado di adempire, eccezionalmente, al proprio compito.

³ Al fine di promuovere una politica degli effettivi il più possibile coordinata e condivisa, le Parti s'impegnano di principio ad assumere il personale di polizia necessario primariamente attraverso la Scuola cantonale di polizia.

⁴ Le prestazioni di polizia indicate nella Sezione A e B dell'Allegato 2 del RLCPol e le competenze di cui all'art. 107 e ss. della LOC devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 3 e 5 RLCPol).



Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni

¹ Il Comune Polo esercita, a livello strategico, il coordinamento delle Polizie della Regione VI mediante la Conferenza Regionale Consultiva sulla sicurezza – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Conferenza Regionale).

Essa si compone dal Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo, che la presiede, e dai Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate, tutti con diritto di voto. In caso d'impedimento da parte dei Municipali Capo dicastero polizia, essi si fanno sostituire dal Sindaco o da altri Municipali.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Comandante della Polizia Polo e su richiesta dei rispettivi Capi Dicastero, i Comandanti delle Polizie strutturate.

Il Presidente della Conferenza Regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

² La Conferenza Regionale è convocata, di regola, almeno due volte all'anno, e meglio l'ultima settimana del mese di aprile, rispettivamente la prima settimana del mese di settembre.

³ I Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate assicurano, a loro volta, il coordinamento e la trasmissione delle informazioni ai Comuni da loro rappresentati.

⁴ Il Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo rappresenta, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LCPol, la Regione VI alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie

¹ Per assicurare il coordinamento operativo e tattico delle Polizie della Regione VI è istituito il Consiglio Regionale dei Comandanti – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Consiglio Regionale), composto dal Comandante della Polizia Polo, che lo presiede, e dai Comandanti delle Polizie strutturate.

In caso d'impedimento da parte dei Comandanti, essi si fanno sostituire da un loro rappresentante designato.

² Il Consiglio regionale è convocato mensilmente, di regola il primo mercoledì del mese. Il Presidente del Consiglio Regionale può invitare o proporre di invitare a partecipare altre persone (senza diritto di voto).

Art. 5 Competenze di coordinamento delle polizie

¹ La Polizia Polo e, in particolare il suo Comandante, esercita le competenze di coordinamento sul piano regionale stabilite dall'attuale art. 6 della LCPol. In caso di successive modifiche viene automaticamente adattato.

² Il Comandante della Polizia Polo, in accordo con i Comandanti, dispone l'impiego delle polizie strutturate per compiti richiesti dal Comando della polizia cantonale (art. 12 LCPol), e meglio per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.



³ Per l'esecuzione delle competenze di coordinamento di cui ai cpvi. 1 e 2, il Comandante della Polizia Polo si avvale del Vicecomandante e dei propri Ufficiali, o sottufficiali superiori.

⁴ Salvo eccezioni preventivamente concordate, la Polizia Polo è l'unica interlocutrice con la polizia cantonale per le questioni attinenti all'operatività della Regione VI.

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

¹ Tutte le Polizie della Regione VI assicurano, in virtù del principio dell'autonomia, la condotta del primo intervento all'interno della propria giurisdizione. In caso di necessità esse possono richiedere il supporto di un'altra Polizia strutturata o della Polizia Polo (art. 2, cpv. 2, lett. c.).

² La Polizia Polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli art.li 6 e 12 LCPol e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia cantonale, la quale detiene la conduzione principale e generale.

³ La Polizia Polo conduce gli interventi urgenti a carattere regionale. Resta riservata la competenza di primo intervento della Polizia strutturata territorialmente competente. In tal caso alla Polizia Polo compete la condotta in una fase successiva.

⁴ Nell'ottica del principio della reciprocità, la Polizia Polo assicura il primo intervento in tutta la Regione VI, laddove le rispettive Polizie strutturate non sono in servizio. La Polizia Polo informa tempestivamente le Polizie strutturate interessate dell'esito dell'intervento.

⁵ Il Comandante della Polizia Polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione VI di rilevanza regionale. I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta.

⁶ In casi particolari, previo accordo con il Comandante della Polizia Polo, il Comandante di una Polizia strutturata può assumere direttamente la condotta dell'evento, anche se di rilevanza regionale.

⁷ L'Ufficiale di picchetto della Polizia Polo assume il ruolo di Ufficiale di picchetto della Regione VI in particolare nei casi di cui ai cpv. 4 e 5.

⁸ Tutti i quadri di comando delle Polizie della Regione VI, in particolare i Comandanti e i Vicecomandanti, assicurano incondizionatamente, ed in ogni momento, per mezzo di un telefono mobile, la loro immediata reperibilità. Essi devono, inoltre, garantire la loro presenza sul luogo dell'evento, nei casi di particolare gravità.

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie

¹ Ogni agente ed assistente di polizia alle dipendenze di uno dei Corpi di polizia della Regione VI esercita i poteri di polizia su tutto il territorio della Regione VI, senza riguardo dei propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol, LCPol ed alla presente convenzione.



² Qualsiasi intervento di polizia da parte di agenti e assistenti di polizia di altri Corpi della Regione VI deve essere notificato alla Polizia competente per il luogo dell'intervento.

³ Qualsiasi operazione particolare e pianificata congiunta, o non, deve essere accordata tra i rispettivi Comandi.

⁴ Ogni agente di polizia comunale, nel contesto di particolari collaborazioni operative, può esercitare le proprie funzioni in altre Regioni o Cantoni sotto la conduzione della corrispondente Polizia Polo o della polizia cantonale.

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

¹ Gli agenti delle Polizie della Regione VI svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

- a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente nella Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, laddove assunti nei termini stabiliti dalla specifica delega;
- b) i compiti derivanti dalle competenze attribuite dall'art. 107 LOC;
- c) il servizio di mantenimento dell'ordine (MO), secondo condizioni regolate dalla presente convenzione;
- d) qualsiasi funzione di polizia di prossimità, di pattugliamento e d'intervento che la situazione dovesse richiedere, senza condizioni di durata ed orario.

² Con riferimento al cpv. 1 le Polizie della Regione VI operano sulle 24 ore per assolvere il proprio compito, conformemente all'art. 2 cpv. 2 RLCPol.

Art. 9: Collegamenti radio

¹ Tutte le Polizie della Regione VI operano sul medesimo gruppo di collegamento radio secondo le direttive della Polizia Polo.

² Ogni Polizia della Regione VI può, in caso di necessità, operare su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve sempre assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore

¹ Le Polizie strutturate assicurano all'interno delle proprie giurisdizioni una copertura minima di base settimanale dal lunedì al venerdì, alle ore 07:00 alle ore 19:00 (60 ore sett.).

² Le Polizie strutturate assicurano inoltre, autonomamente o in abbinamento con altre Polizie strutturate, almeno una pattuglia di servizio (due agenti operativi) all'interno delle proprie giurisdizioni, esclusa la giurisdizione di Locarno, secondo la seguente copertura minima settimanale:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 22.00 (12 ore sett.);



- dal venerdì e prefestivi, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del sabato (7 ore sett.);
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 della domenica (16 ore sett.);
- la domenica e festivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (8 ore sett.)

³ Le Polizie della Regione VI possono integrare agenti ed assistenti di polizia di altre Polizie nei propri servizi, sotto la responsabilità della Polizia che ne fa richiesta.

⁴ La Polizia Polo assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, un servizio di polizia per tutta la Regione VI. Per garantire una copertura ottimale del servizio di pattugliamento e interventistica, può avvalersi, in accordo con il rispettivo Comandante, del supporto di agenti delle polizie strutturate, da inserire negli effettivi operativi della Polizia Polo, ritenuto il rispetto degli effettivi stabiliti dalla Legge e delle esigenze di servizio delle Polizie strutturate.

Essa presta tale servizio, di regola, a titolo gratuito, e meglio nell'ottica del principio di reciprocità.

⁵ La Polizia Polo garantisce la gestione delle richieste d'intervento provenienti dai Comuni della Regione VI durante le fasce orarie non coperte dalle rispettive Polizie strutturate, a titolo gratuito, e meglio nell'ottica del principio di reciprocità.

Art. 11: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

¹La polizia polo ordina e dispone l'impiego di agenti delle Polizie strutturate ed è l'interlocutrice unica per la Polizia cantonale nell'organizzazione dei servizi di mantenimento dell'ordine (in seguito servizi MO) su tutto il territorio della Regione VI.

²Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione VI devono far parte del contingente del servizio MO della Polizia polo, secondo la Direttiva cantonale.

³L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia, conformemente alla Direttiva cantonale.

⁴Nel caso in cui i servizi MO prestati diano origine a dei rimborsi, alle Polizie della Regione VI che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta la somma proporzionale al loro impiego. I rimborsi avvengono tramite la Polizia polo.

⁵Il Consiglio di Stato è competente per l'emanazione della Direttiva cantonale concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'ordine (MO). Il Consiglio cantonale dei Comandanti è competente per l'emanazione della relativa Direttiva d'applicazione.

⁶La Direttiva cantonale e la relativa Direttiva d'applicazione sono vincolanti per il Corpo di polizie polo e per i Corpi di polizia strutturati della Regione.



Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 12: Procedure di contravvenzione

¹ Di regola ogni Polizia effettua le contestazioni per contravvenzioni solo sul territorio di propria competenza.

² Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che non implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, tutte le Polizie della Regione VI hanno la possibilità di avviare le procedure contravvenzionali anche per constatazioni effettuate al di fuori del proprio territorio di competenza. In questi casi la procedura viene interamente gestita dalla Polizia che ha effettuato la constatazione, la quale informa la competente Polizia.

³ Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, la Polizia che effettua la constatazione trasmette un rapporto di segnalazione alla Polizia strutturata competente.

⁴ Oltre che nei casi di cui ai precedenti considerandi, la Polizia Polo ha sempre la facoltà di constatare ed avviare procedure contravvenzionali su tutto il territorio della Regione VI, tuttavia unicamente quando la Polizia strutturata del luogo interessato dall'evento non è in servizio e con informazione alla stessa.

Art. 13: Competenze d'incasso delle multe

L'incasso e la gestione amministrativa delle multe compete alla Polizia che gestisce la procedura di contravvenzione.

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 14: Prestazioni della Centrale operativa (CO)

¹ La Centrale operativa (CO) della Polizia Polo gestisce le informazioni e le banche dati per le Polizie strutturate, 24 ore su 24, assicurando il collegamento con la Centrale Cantonale d'Allarme della polizia cantonale (CECAL).

Art. 15: Prestazioni nell'ambito della formazione

La Polizia Polo, sentito il Consiglio dei Comandanti, assicura la coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione VI.

Art. 16: Servizio Anti Droga

La Polizia Polo istituisce e conduce il Servizio Anti Droga e microcriminalità con un suo gruppo di agenti fissi. Le polizie strutturate della Regione VI garantiscono una collaborazione, con la messa a



disposizione di agenti formati (SAD 2) e veicoli a tempo indeterminato e a rotazione, secondo le direttive impartite dalla Polizia Polo, in accordo con le Polizie strutturate.

Il SAD è autorizzato a condurre inchieste ed interventi su tutto il comprensorio della Regione VI, sotto la supervisione dell'antenna SAD della Polizia cantonale, del Ministero Pubblico o della Magistratura Penale e/o dei minorenni, il tutto e meglio come al punto 7.1 della Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, previa apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Art. 17: Responsabilità civile

¹ Ogni Polizia della Regione VI risponde dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di polizia, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

² Ogni infortunio professionale occorso ad agenti di polizia nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si è verificato, è a carico delle compagnie assicurative cui sono iscritti gli agenti coinvolti.

Art. 18: Entrata in vigore e durata

¹ La presente convenzione entra in vigore, dopo l'approvazione da parte dei Municipi di Locarno, Gordola, Minusio e Muralto, al momento della crescita in giudicato della ratifica della stessa da parte del Consiglio di Stato.

² Con l'entrata in vigore della presente convenzione, la Convenzione provvisoria sottoscritta nel dicembre 2015 tra i Comuni di Locarno, Gordola, Minusio e Muralto, ratificata provvisoriamente con decisione SEL del 19 luglio 2016 n.128-RE13890, viene abrogata.

³ La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni, a far tempo dalla sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti, inoltrata alle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 19: Contestazioni

¹ Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv. 1 RLCPol).

² In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza, secondo le consuete vie ricorsuali.

Art. 20: Modifiche successive

¹ Con il consenso delle Parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolar modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi



dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo accordo dei Municipi interessati.

² Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B (art. 2 cpv. 3 RLCPol) i Comuni firmatari danno procura al Comune polo affinché li rappresenti nella procedura relativa all'istanza per l'ottenimento dell'apposita delega affinché ogni agente delle polizie della Regione sia autorizzato a operare sull'intero comprensorio regionale.

³ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

⁴ È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di legge, regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

⁵ La decisione di uno o più Comuni contraenti di disdire la Convenzione a seguito delle modifiche indicate all'art. 19 cpv. 2 non renderà necessaria la conseguente ratifica nei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 21: Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in cinque esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Locarno

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Locarno,

Per il Municipio di Gordola

Damiano Vignuta

Thibaut Stefanicki

Gordola,

Per il Municipio di Minusio

avv. Felice Dafond

avv. Ugo Donati

Minusio,



Per il Municipio di Muralto

dr. Stefano Gilardi

lic. oec. Luca Frascina

Muralto,

Approvata dal Consiglio comunale della Città di Locarno, con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Gordola, con Ris. del
.....

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Minusio, con Ris. del
.....

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Muralto, con Ris. del

Ratificata dal Consiglio di Stato del

Legge
sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
(LCPol)

(del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare

Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13¹ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²

Pubblicata nel BU **2012**, 249.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

² Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.

**Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale
e le polizie comunali**
(del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le sette regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.¹

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

**Competenze e compiti
delle polizie comunali**
(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della

¹ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.

Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.²

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.³

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

² Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

³ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Pubblicato nel BU **2012**, 253.

Allegato 1⁴
(art. 7 LCPol)

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglioglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

soppressa

REGIONE V (Bellinzonese, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Serravalle.

⁴ Allegato modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191; precedente modifica: BU 2014, 199.

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.

3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lcar e 86 Rcar	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1	Quelle fissate nella decisione di

	CP)	delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

CP:	codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPP:	codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
LCStr:	legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
OCCS:	ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
LACS:	legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
RLACS:	regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
LPol:	legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
LStr:	legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
Lear:	legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
RLear:	regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
LStup:	legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
LOC:	legge organica comunale del 10 marzo 1987
LASP:	legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
Lorp:	legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941